



## ISTITUTO COMPENSIVO NARDO' POLO 1

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

✉ Piazza Umberto I -73048 NARDO' ☎ 0833/871047 - 📠 0833/1861255

Codice Fiscale: 91025790758 Codice Ministeriale: LEIC896001

Sito Web [www.compensivonardo1.edu.it](http://www.compensivonardo1.edu.it)

e-mail: [leic896001@istruzione.it](mailto:leic896001@istruzione.it) – Pec: [leic896001@pec.istruzione.it](mailto:leic896001@pec.istruzione.it)



Nardò, (fa fede il protocollo)

Al personale docente d'Istituto  
Ai genitori degli alunni e degli studenti  
Al DSGA  
Al personale ATA  
SEDE  
Al sito WEB

Circolare n. 91

### **OGGETTO: Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 – Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Nuove indicazioni operative.**

Si trasmette alle SS.LL., per opportuna conoscenza, sintesi del Decreto-legge 4 febbraio 2022, n.5 – Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Nuove indicazioni operative.", nel quale "[...] Si specifica che le previsioni della nuova norma sono immediatamente esecutive e pertanto le misure già disposte ai sensi della previgente normativa devono essere ridefinite in relazione alle nuove disposizioni. [...]".

#### **Scuola dell'Infanzia**

##### **1. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella stessa sezione o gruppo classe.**

- L'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

##### **2. Con cinque o più casi accertati di alunni affetti da Covid nella stessa sezione o gruppo classe (se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente):**

- Si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.

#### **Scuole Primarie**

##### **1. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe.**

- L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

b. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

**2. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe (se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente):**

a. Per coloro che diano dimostrazione, mediante green pass, di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

b. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

c. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

**Scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale**

**1. Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe.**

a. L'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

**2. Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe.**

a. Per coloro che diano dimostrazione, mediante green pass, di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

b. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

c. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

**Nelle istituzioni e nelle scuole interessate dal Decreto resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

Si allegano:

- **D.L. n. 5 del 04/02/2022**
- **Vademecum MIUR**

Distinti saluti.



**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Novella Italia PEPE**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art 3, comma 2 del D. Lgs n.33/93.*